



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

- PROVINCIA DI CATANIA -
VI^ SETTORE TECNICO URBANISTICA

Via Regina Margherita n. 8 - CAP-95025 Aci Sant'Antonio

ORDINANZA N. 04 DEL 13 FEB. 2013

OGGETTO: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' E DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DEI LUOGHI (ai sensi dell'art. 7 L. 47/85 e ss.mm. e ii.) del soppalco e servizi igienici realizzati nel magazzino per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli, sito in Via Lanza n. 53/c, censito nel N.C.E.U. al foglio n. 15, particella n. 1546, Sub. n. 2, Categ. C/2, Classe 6, di superficie mq. 233,00.

DITTA: Signor CAPPADONNA Antonino nato a Catania il 26 marzo 1956 cod. fisc. CPP NNN 56C26 C351U e residente a Trecastagni Via De Amicis s n.

IL DIRIGENTE VI^ SETTORE TECNICO-URBANISTICA

Richiamata interamente la relazione redatta dall'U.T.C. di accertamento in data 28 gennaio e 01 febbraio 2013, unitamente agli Agenti di P.G. del Corpo Forestale presso La Procura della Repubblica del Tribunale di Catania, nel magazzino per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli sito in Via Lanza n. 53/b, individuato nel N.C.E.U. al foglio n. 15, particella n. 1546, Sub. n. 2, Categ. C/2, Classe 6, di superficie mq. 233,00, di proprietà del Signor CAPPADONNA Antonino nato a Catania il 26 marzo 1956 cod. fisc. CPP NNN 56C26 C351U e residente a Trecastagni Via De Amicis s.n., dalla quale risulta che:

a) Che il magazzino è destinato ad attività commerciale, non compatibile con la destinazione del magazzino approvato con C.E. n. 22 del 22 maggio 2007, di cui alla P.E. 41/05, per la lavorazione di prodotti ortofrutticoli, rilasciata ai sensi dell'art. 22 L. 71/78;

b) Che senza alcuna autorizzazione e/o concessione edilizia è stato realizzato un soppalco per tutta l'intera superficie, collegato a mezzo di scala in acciaio e relativi servizi igienici. Inoltre nel piano terra sono stati realizzati due distinti ambienti di cui uno adibito ad ingresso ed uno a deposito, mentre nel soppalco sono stati realizzati quattro locali destinati ad ufficio, un deposito, un ripostiglio, un bagno con antibagno e un locale lavastracci.

Visti gli atti d'Ufficio, il vigente strumento urbanistico, il Regolamento Edilizio e le norme che regolano l'edificazione dei suoli;

Accertato, come si rileva dal verbale di accertamento del 28 gennaio e 01 febbraio 2013, che il Sig. CAPPADONNA Antonino, è proprietario del predetto immobile, giusto atto pubblico rogito in data 08/04/2010 dal Notaio Filippo Patti, Rep. n. 257994, Racc. n. 32116, Reg.to a Giarre il 09 aprile 2010 al n. 1302, serie 1T;

Accertato che il magazzino principale è censito nel N.C.E.U. al foglio n. 15, particella n. 1546, Sub. n. 2, Categ. C/2, Classe 6, di superficie mq. 233,00, e ricade nel vigente strumento urbanistico in Z.T.O. "E" (agricolo);

Considerato che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la demolizione del soppalco e relativi servizi, nonché il ripristino della destinazione d'uso di cui al contenuto della C.E. n. 22/2007 e ripristino dello stato dei luoghi;

Visto l'art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e ss. m.m. e ii.;

Vista la L. 47/85, la L.R. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Al Signor **CAPPADONNA Antonino** nato a Catania il 26 marzo 1956 cod. fisc. CPP NNN 56C26 C351U e residente a Trecastagni Via De Amicis s.n., nella qualità di proprietario del magazzino e delle opere di cui in premessa, ferma e impregiudicata l'azione penale prevista dall'art. 17 della L. 28 gennaio 1977 n. 10, come modificato dall'art. 20 della sopraccitata Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e ss. mm. e ii., **DI SOSPENDERE L'ATTIVITA' E DI DEMOLIRE e RIMUOVERE** a propria cura e spese il soppalco e relativi servizi igienici e ripristinare la destinazione d'uso del magazzino, individuato nel N.C.E.U. al foglio n. 15, particella n. 1546, Sub. n. 2, Categ. C/2, Classe 6, di superficie mq. 233,00, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, nonché il **RIPRISTINO DEI LUOGHI**, con l'avvertenza che, in difetto, si provvederà d'ufficio a spese dell'interessato, ai sensi dell'art. 27 della L. 47/85 e ss. mm. e ii. Le relative spese saranno recuperate con la procedura di cui al R.D. 1404/1910 n. 639.

AVVERTE

Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta e trasmesso in copia all'Ufficio del Genio Civile di Catania.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Il presente provvedimento sarà notificato ai responsabili dell'abuso, individuato ai sensi dell'art. 7 della L. 47/85, e affisso all'Albo Pretorio Comunale per giorni novanta, ed inoltre trasmesso in copia alla Procura Dist. della Repubblica Tribunale di Catania, all'Assessorato Territorio ed Ambiente Regione Siciliana, all'Ufficio del Genio Civile di Catania, all'Ufficio Distrettuale II.DD. di Acireale, all'Ufficio Registro di Acireale, alle aziende erogatrici di servizi: Enel, Acoset, Telecom, Smedigas/Gas Natural.

Il Comando di Polizia Municipale, per quanto di competenza, è incaricato di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e di segnalarne tempestivamente, alla scadenza del termine prefissato, l'ottemperanza o meno.

Aci Sant'Antonio Li 13 FEB. 2013

IL FUNZIONARIO UFF. TECNICO
Geom. Antonino Fano
Antonino Fano



IL DIRIGENTE VI° SETTORE
Tecnico - Urbanistica
(Arch. Giovanna Gurreri)

Giovanna Gurreri